

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO

(approvato dal Consiglio d'Istituto in data 15/11/2023)

Il presente regolamento è adottato dal Liceo “ G. Leopardi “ ai fini di tutelare la salute contro i danni derivanti dal fumo secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale e si applica a tutti gli utenti dell'istituzione scolastica.

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 32 della Costituzione italiana
 - Legge 11 novembre 1975, n. 584 “*divieto di fumare in determinati locali pubblici*”
 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
 - Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 “*interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo*”;
 - Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20
 - Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (*tutela della salute dei non fumatori*);
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 “*attuazione dell’art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori*”;
 - Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica);
 - Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute “*indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori*”;
 - Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 “*le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall’art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %*;
 - Legge 18 marzo 2008, n. 75 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003*”;
 - D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 “*Tutela della salute nelle scuole*”
- ⌘ Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (*invito alle scuole di dare attuazione all’art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128*).
- ⌘ Legge Regionale 20 Febbraio 2019, N. 5 Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute (B.U. 28/02/2019, n. 16)

Art. 2 – FINALITÀ

Il presente regolamento si prefigge di tutelare la salute di alunni, docenti e personale ATA e di chiunque a vario titolo, anche temporaneamente, frequenti il Liceo “G. Leopardi” e persegue i seguenti obiettivi:

1. l’educazione e la formazione all’adozione di sani e corretti stili di vita;
1. la diffusione della consapevolezza dei gravi rischi connessi al fumo, attivo e passivo;
2. il rispetto del divieto di fumo in tutti i locali, incluse le pertinenze dell’istituzione scolastica, come prescritto dall’ art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013;
3. la promozione di attività educative di lotta al tabagismo nel piu’ ampio programma di educazione alla salute previsto dal PTOF;
4. l’educazione alla legalità, attraverso la condivisione di regole a garanzia della civile convivenza democratica;
5. l’attuazione di una stretta partecipazione con le famiglie nel rispetto del patto di corresponsabilità sottoscritto con la scuola, ai fini di un percorso educativo comune e condiviso.

Art. 3- AMBITO DI APPLICAZIONE

1. È vietato fumare in tutti i locali delle strutture scolastiche, compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all’aperto di pertinenza del Liceo “G. Leopardi”, in tutte le sue sedi.
2. È altresì vietato nei locali di cui sopra e nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola l’utilizzo di sigarette elettroniche.

Art. 4- DESTINATARI

1. Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale della scuola, agli alunni dell'istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo, anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

Art. 5 – INFORMAZIONE SUL DIVIETO DI FUMO

1. L'informazione sul divieto di fumo è affidata alla cartellonistica affissa ben visibile nei vari locali del Liceo "G. Leopardi", nelle sedi di Palazzo Venieri e di Via Aldo Moro, n. 23 e in ogni altra sede che l'istituto utilizza, insieme al presente regolamento e a eventuali circolari del Dirigente.
2. Il cartello riporta il pittogramma del divieto di fumo e richiama la normativa di riferimento, l'indicazione delle sanzioni applicabili ai trasgressori, il nominativo del Preposto incaricato alla contestazione e verbalizzazione dell'infrazione.

Art. 6 - RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. I preposti incaricati all'applicazione del divieto di fumo sono nominati con atto formale dal Dirigente scolastico, a norma dell'articolo 4 lettera b) della direttiva PCDM 14 dicembre 1995, pubblicata nella G.U. n. 11 del 15 gennaio 1996, e sono tenuti ad accettare l'incarico ai sensi dell'art. 4 c. 1-bis del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013, fino ad eventuale revoca disposta dallo stesso Dirigente.
2. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni ai responsabili Preposti. A tal fine si dovrà porre particolare cura nella vigilanza, durante l'intervallo.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale che agisce per conto dell'amministrazione scolastica, pertanto tenuto a richiedere le generalità del trasgressore e avviare la procedura di accertamento, contestazione e addebito della sanzione in conformità alle disposizioni contenute nell' *Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.*
4. Sulle funzioni e i poteri del Pubblico Ufficiale, nonché atti di violazione o resistenza all'esercizio dei pubblici uffici si richiamano gli artt. 337 e 496 del Codice penale.

Art. 7 - PROCEDURA D'ACCERTAMENTO

1. In conformità alle disposizioni contenute nell'Accordo di cui all'art. 6 c.3, in caso di violazione del divieto di fumo di cui all'art.3 c. 1 e 2 del presente Regolamento, i responsabili Preposti, previo accertamento, procedono alla contestazione della violazione e redigono il verbale in triplice copia con modulistica della scuola, con numerazione progressiva e apposizione del timbro della scuola.
1. La violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore cui va consegnata la prima copia del verbale, sottoscritto dal Preposto e dal trasgressore quando maggiorenne. Della violazione e della sanzione comminata viene informata la famiglia dell'alunno maggiorenne, sia che sia convivente o meno. Il Preposto informa tempestivamente il Dirigente Scolastico.
2. Se il trasgressore è minorenni, il Preposto, entro 30 giorni dall'accertamento, notifica attraverso gli uffici scolastici la prima copia del verbale ai genitori, brevi manu o con posta con raccomandata A.R.
3. In caso di rifiuto del trasgressore a fornire le proprie generalità, o a sottoscrivere il verbale, il Preposto lo annota nel verbale.
4. Il trasgressore ha diritto di richiedere che vengano inserite nel verbale eventuali dichiarazioni a sua difesa, e può richiedere audizione (o invio di scritti difensivi) all'Autorità competente, il Prefetto di Macerata, entro 30 gg. dalla notifica.
5. Il pagamento della sanzione, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, può essere fatto con modello F23 inserendo il codice tributo **131T** presso la Tesoreria provinciale, in banca o gli Uffici postali, oppure con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale, con causale: "*Infrazione divieto di fumo*".
6. Entro 60 gg. dalla data di contestazione/notifica della violazione, il trasgressore invierà copia della ricevuta di pagamento alla segreteria scolastica, in assenza della quale verrà inviato il verbale al Prefetto di Macerata per la conseguente ingiunzione, come disposto dalla L. n. 689 del 24/11/1981.

Art. 8 – SANZIONI

1. Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
L'infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00;

2. la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. (aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11.1975, n. 584)
3. I Preposti applicheranno la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino alla sanzione massima;
4. I Preposti che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo di € 220 ad un massimo di € 2200.
5. Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). I soggetti preposti al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.
6. Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
7. I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

Art.9 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, sarà affisso all'albo pretorio dell'Istituto presente sul sito della scuola e nella sezione regolamenti del sito stesso, in modo che tutti possano prenderne visione.

ART.10 -VALIDITÀ E REVISIONE

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2023/24 a partire dal _____.
2. Il Consiglio di Istituto procede tempestivamente alla revisione del regolamento ogni qualvolta ciò si renda necessario per adeguarlo all'evoluzione della normativa "anti-fumo".

Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell'Istituto, sono tenuti al rispetto di questo regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLEGATI:

- 1) Verbale
- 2) Comunicazione ai genitori
- 3) Rapporto al Prefetto
- 4) Registro infrazioni

Regolamento divieto fumo Allegato 1

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Processo verbale n. del.....

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ alle
ore _____ nei locali
del _____ il/la
sottoscritto/ _____ incaricato/a dell'accertamento delle
infrazioni al divieto di fumo

HA ACCERTATO

che il Sig./sig.ra _____ nato a _____ il _____
residente a _____ Via _____

C.I. (conoscenza diretta e classe frequentata) _____

HA VIOLATO le disposizioni contenute nella L. 11.11.1975 n. 584 e L. 16.01.2003 n. 3 sul divieto di fumo e successive variazioni, avendo constatato che lo stesso stava fumando all'interno della scuola e/ o negli spazi esterni di pertinenza della scuola più precisamente:

_____ è
incorso nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11.1975, n. 584 (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) in quanto erano presenti

L'interessato all'atto della contestazione dichiara:

Commina allo/a stess.. una ammenda pari a €

Il verbalizzante

.....
.....

Presenza visione -Il trasgressore

AVVERTENZA: Entro 30 giorni dalla contestazione immediata o, in assenza, dalla notificazione l'interessato o i genitori possono far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità

A norma dell'art. 16 della L. 24.11.81 n. 689 è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo);

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Funzionario Incaricato per il tramite del Dirigente Scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

Regolamento divieto di fumo Allegato 2

Prot. n° /

.....,

(Raccomandata A/R)

Ai Genitori di

Oggetto: notifica di sanzione amministrativa per infrazione del divieto di fumo ai sensi della normativa vigente in materia

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA SALUTE perseguiti dalla scuola

si notifica

il verbale di sanzione amministrativa redatto nei confronti dell'alunno....., nat..... a il frequentante la classe

Pertanto si allega il verbale di accertamento della sanzione. La S.V. è tenuta al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € e a produrre ricevuta di versamento entro **60 giorni** presso la Segreteria dell'Istituto.

Entro 30 giorni dalla presente notificazione le SSLL possono far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04: **banca** o presso gli **uffici postali**, utilizzando il **modello F23**, (Agenzia delle **Entrate**) codice

tributo **131T**, causale

del versamento "**Infrazione al divieto di fumo**" ed il codice ufficio

- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale

competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

Il Dirigente Scolastico.....

Regolamento divieto di fumo - Allegato 3

A S.E. PREFETTO

Oggetto: Rapporto a carico di _____

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. _____ del di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità di legge. A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Regolamento divieto di fumo –Allegato 4

AGLI ATTI

OGGETTO: Legge 584/75: Divieto di fumo.

SCHEDA RIASSUNTIVA VERBALI DI CONSTATAZIONE E DI ACCERTAMENTO DI
ILLECITO AMMINISTRATIVO

n. verbale	data	nome trasgressore	notifica	avvenuto pagamento	mancato pagamento	rapporto al Prefetto

